



Arma dei Carabinieri

INTESA  SANPAOLO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

INTESA SANPAOLO

Il COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Salvatore LUONGO, di seguito anche "l'ARMA", e INTESA SANPAOLO, di seguito anche "ISP", nella persona del *Chief Security Officer*, Dott. Antonio DE VITA;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, segnatamente, gli articoli 2 e 7 recanti le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, lavoro e legislazione sociale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RITENUTO che l'Arma dei Carabinieri:

- ritiene parte integrante della propria azione lo sviluppo della “cultura della legalità e della sicurezza” attraverso interventi formativi ed educativi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e l'attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese;
- promuove strategie di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli anziani e delle altre vittime vulnerabili, avuto particolare riguardo alle “truffe” di tipo finanziario;
- sostiene iniziative volte a favorire la partecipazione attiva dei cittadini al rispetto delle norme e dei regolamenti, indispensabile per garantire la civile convivenza;

VISTO che INTESA SANPAOLO utilizza canali *on-line* e fisici per servire la propria clientela, con una presenza diffusa sul territorio italiano attraverso le proprie filiali e macchine automatiche;

VISTO che INTESA SANPAOLO è attivamente impegnata per la prevenzione delle truffe e la protezione della propria clientela, attraverso iniziative sui principali canali di comunicazione e tramite costante formazione del proprio personale;

CONSIDERATO che tra i diversi modi operanti delle truffe contro le fasce deboli della popolazione rientrano quelli che spingono le vittime ad un impiego improprio dei canali bancari, diretti e indiretti, consentendo a terzi di accedere in modo anomalo ai conti correnti e/o ai risparmi delle vittime;

CONSIDERATI i contenuti del Protocollo d'intesa tra Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Interno sottoscritto il 1° marzo 2025 per il contrasto delle truffe agli anziani e alle persone più deboli, per rafforzare la collaborazione tra banche e Forze dell'ordine per prevenire le truffe finanziarie, con progetti di efficace protezione sociale;

CONSIDERATI i contenuti del “Protocollo d'Intesa per la Prevenzione della Criminalità ai danni della Clientela e delle Banche”, promosso dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) presso tutte le Prefetture, con particolare riferimento all'Art. 10 “Prevenzione delle Truffe”;

CONSIDERATO che lo sviluppo di una “cultura della legalità e della sicurezza” trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà di realizzare efficaci forme di collaborazione per rafforzare l'azione di prevenzione e di contrasto al fenomeno delle truffe finanziarie, con particolare riferimento alla popolazione anziana,

tutto ciò premesso, l'ARMA e ISP, anche dette “PARTI”, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina l'attività di collaborazione tra L'ARMA e ISP, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.

2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:
 - la realizzazione di iniziative volte ad aumentare la sicurezza degli operatori in filiale, nonché a prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe finanziarie in danno degli anziani e delle persone con educazione finanziaria limitata e/o in condizione di disagio, fragilità e vulnerabilità;
 - l'organizzazione di attività formative e informative (*conferenze, convegni, seminari, interviste, podcast, video, locandine ed eventi promozionali*) sulle materie oggetto del presente protocollo.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione e a sviluppare ulteriori sinergie.

Art. 2

Impegni delle PARTI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 commi 2 e 3 e secondo gli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti:
 - l'ARMA si impegna a:
 - garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione, indicando ai destinatari di tali iniziative una serie di comportamenti per rafforzare la propria sicurezza, nonché ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi a cui sono esposti i clienti di ISP;
 - segnalare eventuali nuovi fattori di rischio che possano tradursi in eventi criminosi;
 - promuovere azioni congiunte di comunicazione e divulgative;
 - ISP si impegna a:
 - organizzare progetti ed eventi sulle materie oggetto del presente protocollo;
 - svolgere campagne divulgative, utilizzando anche canali digitali di comunicazione con la clientela, con la collaborazione dell'Arma;
 - intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione e formazione inerenti alla sicurezza antifrode, al fine di individuare pratiche comportamentali adeguate alle specifiche circostanze;
 - organizzare attività ed eventi di approfondimento ed analisi delle truffe agli anziani e alle persone con educazione finanziaria limitata e/o in condizione di disagio, fragilità e vulnerabilità in collaborazione con l'Arma, anche coinvolgendo possibili esperti esterni di discipline pertinenti ed Enti e Associazioni della Società Civile impegnate sul tema, oltreché concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause che favoriscono il fenomeno delle truffe finanziarie.
2. Il Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico delle PARTI, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per ISP, il Responsabile della Corporate and Physical Security.

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e ISP si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le PARTI si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le PARTI non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, rinnovabile tacitamente, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le PARTI firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle parti,

redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.7

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le PARTI, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Salvatore Luongo)



SALVATORE LUONGO
ARMA DEI
CARABINIERI
02.07.2025 07:37:06
GMT+01:00

IL CHIEF SECURITY OFFICER
DI INTESA SANPAOLO
(Dott. Antonio De Vita)

Firmato da:
DE VITA ANTONIO
24 luglio 2025